



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” - annualità 2021 e 2022

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 12, che prevede: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata sul S.O. n. 46 della G.U. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 551, il quale stabilisce che: “*Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. [...]”;

- *l'articolo 1, comma 553, il quale stabilisce che: “Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma”;*
- *l'articolo 1, comma 554, il quale stabilisce che: “Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, e in particolare l’art. 63 che stabilisce “[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021 al n. 2556, con il quale il Dott. Vincenzo Di Felice è stato nominato Direttore Generale della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sul S.O. n. 47 della G.U. Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

VISTA la Tabella 11 allegata al suddetto decreto MEF e, in particolare, la disponibilità del capitolo 1812 p.g. 1, prevista a tali fini dalla citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone uno stanziamento complessivo di euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00) a decorrere dall'anno finanziario 2021, confermando, in via previsionale, il medesimo stanziamento anche per gli anni 2022 e 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 494 del 29 marzo 2021, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al Direttore preposto alla Direzione Generale della ricerca la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato "D" al suddetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale, tra l'altro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, una sezione denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 615 del 19 maggio 2021, con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse di cui al "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1845 del 20 luglio 2021, con il quale:

- sono state definite le modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

- sono state, altresì, specificate le modalità di iscrizione, nella sezione denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*” della medesima Anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, degli organismi privati di ricerca e di ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'attribuzione delle risorse di cui al predetto “*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*” mediante procedura selettiva con bando pubblico annuale:

DECRETA

Art. 1

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021 è adottato il presente bando pubblico contenente le regole e le modalità per la presentazione e la relativa valutazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi di cui al successivo comma 2.
2. La concessione dei contributi previsti dal presente bando è finalizzata all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Ai fini della partecipazione alla procedura per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*", le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate utilizzando la piattaforma dedicata all'indirizzo www.gea.mur.gov.it a far data **dal 15 marzo 2022** ed entro e non oltre **le ore 12:00 del 15 aprile 2022**.
2. Possono presentare domanda per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che siano iscritti, o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il **31 gennaio 2022**, nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal D.M. n. 564 del 28 aprile 2021.
3. Non possono usufruire delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. All'atto della presentazione della domanda il soggetto "proponente", nel caso di progetti individuali, o il "capofila" e i "partner", nel caso di progetti congiunti, dovranno essere iscritti nella sezione denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver presentato domanda di iscrizione alla predetta Sezione entro il **31 gennaio 2022**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

5. I requisiti necessari all'iscrizione nella sezione denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*” dell'Anagrafe nazionale delle ricerche devono essere mantenuti per tutta la durata del finanziamento della proposta progettuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente bando.

Art. 3

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 8 del presente bando, domanda per l'attribuzione delle risorse del “*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*” per la realizzazione di un progetto di ricerca coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.
2. I progetti potranno essere “individuali”, ossia presentati da un unico soggetto c.d. “proponente”, o “congiunti”, ossia presentati da almeno due soggetti fino ad un massimo di tre, di cui uno “capofila”. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila”, che sarà referente nei confronti del Ministero dell'università e della ricerca e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione.
3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale può presentare, in coerenza con l'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021, una sola domanda per la realizzazione di un unico progetto di ricerca o in qualità di soggetto “proponente” (Progetto individuale) o, in alternativa, in qualità di soggetto “capofila” o, in alternativa, in qualità di “partner” (Progetto congiunto). Una volta inviata la domanda non sarà possibile inviare un'ulteriore domanda di partecipazione.
4. In caso di presentazione di più domande di partecipazione in qualità di soggetto “proponente” (Progetto individuale), soggetto “capofila” o “partner” (Progetto congiunto), il sistema



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

consentirà l'invio della prima domanda come risultante dalla piattaforma www.gea.mur.gov.it, di cui al successivo articolo 8.

5. Le domande presentate con modalità e termini non conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del presente bando saranno escluse d'ufficio.
6. Nel caso di progetti "congiunti" il soggetto "capofila" dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura **non inferiore al 60% nel caso di due soggetti e in misura non inferiore al 40% nel caso di tre**, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere le spese del progetto in misura non inferiore **al 30%** e non superiore al **40%**.
7. Nel caso in cui i progetti vengano presentati da tre soggetti attuatori, quindi, il soggetto "capofila" dovrà sostenere le spese del progetto in misura del 40%, mentre i due soggetti "partner" dovranno sostenere le spese del progetto in misura del 30% ciascuno.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. I soggetti che presentano progetti redatti secondo le disposizioni del presente bando possono richiedere la concessione di contributi per un valore minimo di € 100.000,00 (centomila/00) ed un valore massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00).
2. Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore al 50% della richiesta di concessione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 12 mesi consecutivi.
4. L'inizio delle attività progettuali dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sul sistema dedicato www.gea.mur.gov.it, della graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione di cui all'articolo 5 del presente bando e i 45 giorni successivi alla medesima pubblicazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

5. Il termine per l'avvio del progetto può essere differito di massimo 30 giorni, in caso di motivate ragioni, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto "proponente" o, in caso di progetti "congiunti", da parte dei partner e del "capofila". Le istanze dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto "proponente" o, nel caso di progetti "congiunti", dal legale rappresentante del soggetto "capofila" e dei soggetti "partner" secondo le modalità previste dal sistema dedicato. Il Ministero, previa verifica della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente bando, si riserva di autorizzare l'eventuale slittamento della data di avvio del progetto.
6. Le proposte progettuali dovranno descrivere dettagliatamente:
 - a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021;
 - b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse;
 - c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti;
 - d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
 - e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e specifico impatto dei contributi.
7. Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti "Voci di spesa":
 - a) spese per il personale (dipendente e non dipendente) che non dovranno superare il **30%** del costo totale del progetto;
 - b) strumentazione (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
 - c) materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.);
 - d) missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);
 - e) spese generali che non dovranno superare il **10%** del costo totale del progetto;
 - f) altro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovrà superare il **30%** del costo totale del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Art. 5

Criteri di valutazione

1. La valutazione e la selezione dei progetti è svolta da una Commissione composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La predetta Commissione resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca a coloro che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al presente decreto.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al citato D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.
3. La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) qualità del progetto di ricerca (**min 0 - max 20 punti**) con riferimento ai seguenti parametri:
 - a1) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte, risposta stabile e pervasiva alle esigenze di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (**min 0 - max 10 punti**);
 - a2) capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi (**min 0 - max 5 punti**);
 - a3) fattibilità sia tecnica che finanziaria (**min 0 - max 5 punti**);
 - b) qualità dei proponenti (**min 0 - max 20 punti**) con riferimento ai seguenti parametri:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- b1)** qualità dei proponenti in termini di competenza ed esperienza nell'attività di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (**min 0 - max 10 punti**);
- b2)** capacità gestionali e relazioni esterne (**min 0 - max 5 punti**);
- b3)** capacità di autofinanziamento del progetto (**min 0 - max 5 punti**);
- c)** ricadute dei risultati attesi (**min 0 - max 10 punti**) con riferimento al seguente parametro:
 - c1)** ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi a contribuire all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (**min 0 - max 10 punti**);
 - d)** originalità e innovazione (**min 0 - max 5 punti**) con riferimento al seguente parametro:
 - d1)** originalità e grado di innovazione degli obiettivi progettuali (**min 0 - max 5 punti**);
 - e)** efficacia, economicità, efficienza e sostenibilità (**min 0 - max 5 punti**) con riferimento al seguente parametro:
 - e1)** efficacia, economicità ed efficienza delle attività progettuali e sostenibilità finanziaria delle stesse, risultati attesi in termini di ritorno degli investimenti materiali e immateriali previsti nella proposta progettuale (**min 0 - max 5 punti**).
- 4.** Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3.
- 5.** Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno **40** punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al contributo alla luce del punteggio conseguito nei limiti delle risorse complessive disponibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

6. La graduatoria dei progetti ammessi al contributo è approvata con specifico decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sulla piattaforma www.gea.mur.gov.it.

Art. 6

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per l'attribuzione dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari complessivamente ad € 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00), di cui € 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00) derivanti dallo stanziamento previsto dal citato articolo 1, comma 554, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 per l'annualità 2021 ed € 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00) derivanti dallo stanziamento previsto dal medesimo articolo 1, comma 554, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 per l'annualità 2022, salvo eventuali rimodulazioni annuali da parte della legge di bilancio, il tutto al lordo del limite massimo del 7 per cento destinato al funzionamento della Commissione, nonché ai compensi e agli eventuali rimborsi spettanti ai componenti della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del presente bando, ammetta al contributo una proposta progettuale riconoscendo una somma inferiore rispetto al valore del progetto presentato, la Commissione provvederà alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo nel caso di revoche, rinunce e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse anche ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari sarà disposto in due soluzioni:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- a) 50% a titolo di anticipazione del contributo ammesso a seguito dell'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa tramite piattaforma GEA, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipazione, predisposta secondo un modello che verrà reso noto dal Ministero dell'università e della ricerca;
- b) 50% a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente all'approvazione da parte della Commissione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", **entro 90 giorni** dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'articolo 4 del presente bando, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammessi.

Art. 7

Controllo e monitoraggio

1. I soggetti beneficiari dovranno presentare entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'articolo 4 del presente bando, per il tramite del soggetto "proponente" o "capofila", la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite linee guida che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo.
2. Sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema dedicato www.gea.mur.gov.it.
3. In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca delle risorse



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

assegnate e al recupero delle somme erogate nonché delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio.

4. Per i progetti individuali, in caso di rinuncia al contributo ammesso e/o alla realizzazione del progetto e in caso di perdita dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà darne formale comunicazione tramite pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca. Il progetto sarà quindi revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate nonché l'eventuale escussione della garanzia fideiussoria.
5. Per i progetti congiunti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), il progetto sarà revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate nonché l'eventuale escussione della garanzia fideiussoria.
6. Qualora, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), i restanti soggetti attuatori possano garantire il permanere di tutti i requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari richiesti dal presente bando, gli stessi dovranno presentare formale istanza tramite pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca e l'Amministrazione, previa valutazione della permanenza dei requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari da parte della Commissione, potrà accogliere l'istanza presentata.
7. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura rendicontata e riconosciuta, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
8. Le risorse previste dal presente bando che non sia stato possibile erogare potranno essere utilizzate a valere sui successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la piattaforma dedicata all'indirizzo: www.gea.mur.gov.it, seguendo le modalità riportate sull'apposita guida per l'utilizzo del servizio (cd. Manuale utente), che sarà resa disponibile sulla medesima piattaforma.
2. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando gli enti e i soggetti interessati dovranno necessariamente dotarsi di un'utenza SPID.
3. A pena di esclusione, le domande dovranno essere inviate a far data dal **15 marzo 2022** ed **entro e non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2022**, con le modalità che saranno indicate nella piattaforma GEA.
4. Saranno parimenti escluse le domande compilate ma non inviate secondo i tempi e le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.
6. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 9

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente bando è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale per la ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

2. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca (www.mur.gov.it) e sarà disponibile anche sulla piattaforma www.gea.mur.gov.it.
3. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente bando potranno essere inviati esclusivamente tramite la suddetta piattaforma. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
4. Alle richieste di cui al precedente comma 3 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla procedura di cui al presente bando verranno pubblicate nella sezione dedicata della piattaforma GEA.
5. Il presente decreto sarà inoltrato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice